



Comune di Urago d'Oglio

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale seduta ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Numero 3 del 05-04-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventitre, addì cinque del mese di Aprile, alle ore 18:45, presso la Sala delle adunanze consiliari "Beato Giovanni Tovini", convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

| Componente | Pres/Ass | Componente | Pres/Ass |
|----------------------|----------|---------------------|----------|
| BRUGALI GIANLUIGI | P | MARCHETTI PIETRO | P |
| CHITTO' GLORIA | P | FENAROLI SANTINA | P |
| DALLAVALLE FRANCESCO | P | PODAVITTE PRIMO | P |
| BRUGALI LAURA | A | MARCANDELLI EDOARDO | P |
| RICCI ALESSANDRO | P | LANZANOVA GIORDANO | A |
| OSSOLI FRANCESCO | P | FILIPPINI CHIARA | A |
| PEDRALI MARIO | P | | |

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **3**

Assiste all'adunanza il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO RICCI, - nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. nr. 160/2019 che, all'art. 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- **al comma 748** che “...L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento...”;
- **al comma 749** che “...Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616...”
- **al comma 750**, che “...L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento...”;
- **al comma 751**, che “...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU...”;
- **al comma 752**, che “...L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;
- **al comma 753**, che “...Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento...”;
- **al comma 754**, che “...Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;
- **al novellato comma 759, lett. g bis)**, introdotto con l'art. 1, comma 81, della L. nr. 197/2022, “...gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione...”;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 744, della L. nr. 160/2019 a mente del quale:

- “...È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni... ”;

RICHIAMATO, inoltre, il disposto di cui all’art. 1, comma 756¹, della Legge nr. 160/2019, così come modificato dall’art. 1, comma 837, lett. a) della nr. 197/2022, a valere dal 1° gennaio 2023;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall’anno 2021 e che dallo stesso anno d’imposta decorre altresì l’obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell’atto deliberativo;

RILEVATO che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022²;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione consiliare nr. 32 del 23/12/2020 con la quale sono state approvate per l’anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria;

VISTI, quindi:

- a) l’art. 174 del T.U.E.L. e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- b) l’art. 172, comma 1, lettera c) del T.U.E.L. e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l’art. 53, comma 16, della L. nr. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. nr. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. nr. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l’art. 1, comma 169, della L. nr. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

¹ L’art. 1, comma 837, lett. a) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *“... al comma 756, concernente l’individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell’IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ...”*;

² L’art. 1, comma 837, lett. b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *“... al comma 767, concernente la pubblicazione e l’efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l’applicazione dell’IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 » ...”*;

VISTI, inoltre:

- l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. nr. 197/2022: "775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. nr. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese da n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **confermare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

| Aliquota/Detrazione | Misura |
|--|---|
| Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) – <i>aliquota fino al 6 per mille</i> | 4 per mille |
| Detrazione per abitazione principale | € 200,00 |
| Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad abitazione principale – contratto di concessione di comodato ad uso gratuito <u>registrato</u> presso Agenzia delle Entrate (<i>si rimanda alla Legge di Stabilità 2016</i>) | 9,60 per mille con abbattimento 50% della base imponibile |
| Abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ad un familiare in linea retta di primo grado, il quale la adibisce ad abitazione principale – contratto di concessione di comodato ad uso gratuito <u>non registrato</u> presso Agenzia delle Entrate | 9,60 per mille |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D – <i>aliquota fino al 10,60 per mille</i> | 9,60 per mille |
| Terreni agricoli <i>aliquota fino al 10,60 per mille</i> | 9,60 per mille |
| Aree fabbricabili | 9,60 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 per mille |
| Altri immobili diversi dai precedenti - <i>aliquota fino al 10,60 per mille</i> | 9,60 per mille |

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. nr. 296/2006, il 1° gennaio 2023;
4. di stimare in € 600.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 106.555,43 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e vista la necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con voti unanimi, favorevoli resi in forma palese da n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

Deliberazione n. 3 del 05-04-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

ALESSANDRO RICCI

Il Segretario comunale

DOTT.SSA FRANCA MOROLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii